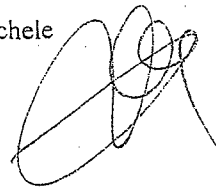


**AUTORITA' PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI NEL BACINO
BR2**

istituita con decreto del commissario delegato all'emergenza ambientale in Puglia n. 302 del 30
settembre 2002

(Comuni di Francavilla Fontana, Ceglie Messapica, Erchie, Latiano, Oria, San Michele
Salentino, San Pancrazio Salentino, Torre Santa Susanna e Villa Castelli)

Ufficio Tecnico
c/o Comune di Francavilla Fontana - Via Municipio, 22
72021 - Francavilla Fontana (Br)



**AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL
SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI AVVIATI
ALLO SMALTIMENTO, DEL CENTRO PUBBLICO DI
VALORIZZAZIONE E SELEZIONE E DELLA PIAZZOLA DI
STOCCAGGIO DI BENI DUREVOLI, NEL BACINO DI
UTENZA BR2**

CAPITOLATO PRESTAZIONALE
E
DISCIPLINARE DI ONERI

Francavilla Fontana, lì 25 gennaio 2006

Il Dirigente UTA
(dott. ing. Antonio Pescatore)

INDICE

Titolo I – Caratteristiche della concessione

- Articolo 1 – Definizioni
- Articolo 2 – Normativa di riferimento
- Articolo 3 – Forma della concessione
- Articolo 4 – Oggetto della concessione
- Articolo 5 – Durata della concessione e periodi di riferimento del servizio
- Articolo 6 – Proroghe
- Articolo 7 – Importo della concessione

Titolo II – Requisiti della concessione

- Articolo 8 – Carattere di servizio pubblico essenziale della concessione
- Articolo 9 – Obbligo di continuità dei servizi
- Articolo 10 – Servizi in concessione
- Articolo 11 – Personale in servizio
- Articolo 12 – Mezzi ed attrezzature
- Articolo 13 – Subappalto
- Articolo 14 – Cessione del servizio
- Articolo 15 – Controllo dell'Autorità
- Articolo 16 – Esecuzioni d'ufficio
- Articolo 17 – Documenti contrattuali
- Articolo 18 – Lingua
- Articolo 19 – Spese documentazione di gara

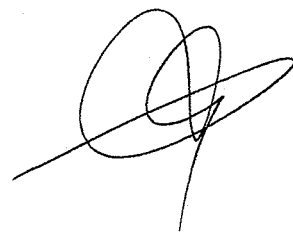
Titolo III – Modalità di redazione dei progetto-offerta

- Articolo 20 – Offerta e sistema di aggiudicazione
 - 20.1 - Modalità di presentazione dell'offerta
 - 20.2 - Procedura di esame delle offerte
 - 20.3 - Sistema di aggiudicazione
 - 20.4 - Validità dell'offerta
 - 20.5 - Contenuti della proposta tecnica
 - 20.6 - Contenuti della proposta economica
 - 20.7 - Obiettivi e criteri
- Articolo 21 – Organizzazione delle attività
 - 21.1 – Verifica di funzionalità e del livello di servizio esistente
 - 21.2 – Valutazione dei servizi ed individuazione delle criticità
 - 21.3 – Individuazione degli interventi

Titolo IV – Oneri e responsabilità del concessionario

- Articolo 22 – Oneri ed obblighi del concessionario – variazione in corso di esecuzione
- Articolo 23 – Responsabilità del concessionario
- Articolo 24 – Domicilio
- Articolo 25 – Responsabilità
- Articolo 26 – Danni
- Articolo 27 – Sicurezza
- Articolo 28 – Stipulazione del contratto - obblighi
- Articolo 29 – Responsabilità verso terzi
- Articolo 30 – Osservanza dei contratti collettivi
- Articolo 31 – Scioperi
- Articolo 32 – Spese e finanziamenti
- Articolo 33 – Tenuta dei registri
- Articolo 34 – Criteri generali per l'effettuazione dei servizi
- Articolo 35 – Cauzione provvisoria
- Articolo 36 – Cauzione definitiva

- Articolo 37 – Fornitura dati ai fini di controllo e della determinazione tariffaria
- Articolo 38 – Realizzazione di una banca dati georeferenziata
- Articolo 39 – Stesura della carta dei servizi
- Articolo 40 – Campagne di educazione ecologica
- Articolo 41 – Istituzione di un osservatorio per i rifiuti
- Articolo 42 – Forme di collaborazione
- Articolo 43 – Documentazione e trasmissione dati
- Articolo 44 – Sede aziendale e centro servizi



Titolo V – Altri servizi

- Articolo 45 – Gestione del centro pubblico di valorizzazione e selezione
- Articolo 46 – Gestione del centro pubblico di stoccaggio di beni durevoli

Titolo VI – Corrispettivo e suoi pagamenti

- Articolo 47 – Corrispettivo della concessione
- Articolo 48 – Corrispettivo servizio RSA
- Articolo 49 – Pagamenti
- Articolo 50 – Revisione del corrispettivo di concessione
- Articolo 51 – Variazioni ed estensioni dei servizi
- Articolo 52 – Proprietà dei rifiuti e destinazione dei ricavi da vendita dei rifiuti riciclabili
- Articolo 53 – Raggiungimento degli obiettivi minimi nella raccolta differenziata
- Articolo 54 – Penali

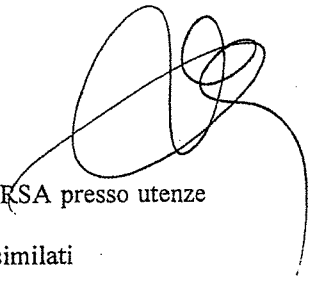
Titolo VII – Norme di svolgimento dei servizi per la raccolta dei rifiuti urbani domestici ed esterni

- Articolo 55 – Estensione territoriale del servizio
- Articolo 56 – Calendario del servizio
- Articolo 57 – Raccolta stradale (indicazione sommaria)
- Articolo 58 – Raccolta porta a porta (illustrazione sommaria)
- Articolo 59 – Raccolta mista stradale e porta a porta
- Articolo 60 – Raccolta e trasporto di RSU ed assimilati
- Articolo 61 – Trasporto di RSU ed assimilati
- Articolo 62 – Programma del lavaggio, manutenzione dei contenitori e smaltimento dei prodotti di risulta
- Articolo 63 – Ulteriori cassonetti e contenitori per raccolta frazioni riciclabili e non
- Articolo 64 – Sostituzione cassonetti distrutti o divenuti obsoleti
- Articolo 65 – Raccolta della frazione verde
- Articolo 66 – Raccolta della frazione secca riciclabile
- Articolo 67 – Raccolta della frazione ingombranti e dei beni durevoli
- Articolo 68 – Raccolta dei rifiuti inerti
- Articolo 69 – Raccolta RSU presso cimiteri
- Articolo 70 – Rifiuti domestici pericolosi
- Articolo 71 – Altre raccolte differenziate
- Articolo 72 – Associazioni di volontariato e associazioni ambientaliste

Titolo VIII – Norme di svolgimento dei servizi per la raccolta dei rifiuti urbani presso utenze pubbliche e particolari (banche, alberghi, ristoranti, etc.)

- Articolo 73 – Numero e tipologia dei contenitori impiegati da strutture pubbliche
- Articolo 74 – Manutenzione e lavaggio dei contenitori e smaltimento dei prodotti di risulta
- Articolo 75 – Ulteriori cassonetti e contenitori per raccolta frazioni riciclabili
- Articolo 76 – Sostituzione cassonetti e/o contenitori distrutti o divenuti obsoleti

Titolo IX – Norme per lo svolgimento dei servizi per la raccolta dei rifiuti speciali assimilati presso utenti privati

- 
- Articolo 77 – Definizioni e criteri generali di svolgimento del servizio
Articolo 78 – Numero e tipologia dei contenitori impiegati per la raccolta degli RSA presso utenze non domestiche private
Articolo 79 – Definizioni delle categorie di produttori privati di rifiuti speciali assimilati
Articolo 80 – Servizio di raccolta presso i piccoli produttori
Articolo 81 – Servizio di raccolta presso i grandi produttori
Articolo 82 – Manutenzione dei contenitori affidati alle utenze private
Articolo 83 – Ulteriori cassonetti per raccolta RSA

Titolo X – Norme di svolgimento di servizi speciali richiesti al concessionario

- Articolo 84 – Raccolta dei rifiuti mercatali
Articolo 85 – Pulizia aree mercatali, feste e manifestazioni in genere
Articolo 86 – Spezzamento strade, piazze e marciapiedi
Articolo 87 – Svuotamento e manutenzione dei cestini portarifiuti e pulizia aree circostanti
Articolo 88 – Lavaggio di strade ed aree particolari nel centro urbano
Articolo 89 – Presenza a richiesta di addetti a disposizione dell'Autorità
Articolo 90 – Centro di raccolta materiali e centri di raccolta zonale
Articolo 91 – Raccolte differenziate tramite attrezzatura mobile
Articolo 92 – Raccolta e trasporto rifiuti cimiteriali trattati
Articolo 93 – Pulizia caditoie stradali
Articolo 94 – Rimozione rifiuti abbandonati ed altri servizi
Articolo 95 – Altri servizi accessori ed integrativi della pulizia della strada
Articolo 96 – Servizio in occasione di nevicate
Articolo 97 – Servizi diversi, occasionali e non previsti

Titolo XI – Trasporto e conferimento finale

- Articolo 98 – Trasporto e pesatura dei rifiuti
Articolo 99 – Conferimento finale dei rifiuti

Titolo XII - Norme organizzative

- Articolo 100 – Responsabile del servizio
Articolo 101 – Cantiere
Articolo 102 – Condizioni della rete stradale e condizioni meteorologiche

Titolo XIII – Disposizioni generali

- Articolo 103 – Determinazione, applicazione e riscossione della tariffa
Articolo 104 – Inizio del servizio
Articolo 105 – Norme di fine appalto
Articolo 106 – Risoluzione del contratto per inadempimento
Articolo 107 – Oneri fiscali e spese diverse
Articolo 108 – Controversie e foro competente
Articolo 109 – Clausole previste dall'articolo 1341 del Codice Civile

TITOLO I

CARATTERISTICHE DELLA CONCESSIONE



Articolo 1 – Definizioni

Ferme restando le definizioni e le classificazioni di cui agli artt. 6, 7 e 35 del D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22, testo vigente, ai fini del presente capitolato prestazionale e capitolato d'oneri, vengono adottate le seguenti definizioni:

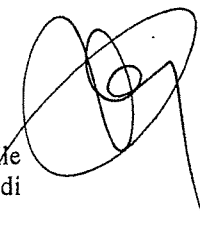
- **barattoli:** i contenitori in acciaio o banda stagnata;
- **beni durevoli:** i beni di cui all'art. 44 del D.Lgs 5 febbraio 1997, n. 22, testo vigente, e distintamente lavatrici, lavastoviglie, frigoriferi, surgelatori, condizionatori d'aria, monitor TV e PC;
- **carta:** i giornali, le riviste, i libri, la carta utilizzata dalle civili abitazioni e dagli uffici, sia privati che pubblici, ed il cartone, con l'esclusione di tutti i tipi di carta accoppiata ad altri materiali (es. carta plastificata, tetrapak, ecc.);
- **centro raccolta di zona (CRZ) o isola ecologica:** una zona recintata e presidiata, ovvero di un'area interrata, dotata dei necessari contenitori per il conferimento differenziato, da parte degli utenti, delle diverse tipologie di rifiuti;
- **conferimento:** le operazioni e modalità attraverso le quali i rifiuti sono trasferiti dai luoghi di detenzione ai dispositivi e attrezzature di raccolta (cosiddetto conferimento iniziale) e da questi agli impianti di recupero e/o smaltimento finali debitamente autorizzati (cosiddetto conferimento finale);
- **contenitore:** un recipiente (es. sacco, cassonetto, ecc.) in grado di contenere in maniera adeguata i rifiuti ivi conferiti;
- **frazione secca o rifiuto secco:** i materiali il cui contenuto di umidità non sia superiore al 10%;
- **frazione umida o rifiuto umido:** i materiali putrescibili ad alto tasso di umidità e di materiale organico presenti nei rifiuti urbani e assimilabili (es. residui alimentari e ortofrutticoli);
- **imballaggi primari:** gli imballaggi per la vendita concepiti per costituire, nel punto di vendita, un'unità di vendita per l'utente finale o per il consumatore (art. 35, comma 1, lettera a del D.Lgs 5 febbraio 1997, n. 22, testo vigente);
- **lattine:** i contenitori in alluminio utilizzati per il contenimento delle bevande;
- **mercatali:** i rifiuti provenienti dai mercati ortofrutticoli o di mercati con presenza o meno di banchi alimentari;
- **plastica:** i contenitori/imballaggi primari per liquidi in plastica (contenitori per alimenti e bevande in PE, PET, PVC). In particolare i contenitori di plastica per liquidi da recuperare sono costituiti da tutti i contenitori sigillati (bottiglie o recipienti sino a 10 litri) che hanno contenuto liquidi di qualsiasi tipo (alimentari o meno, acqua minerale, bevande gassate e non, latte, vino, olio alimentare, detersivi);
- **raccolta porta a porta:** la raccolta dei rifiuti solidi urbani e dei rifiuti speciali, assimilati agli urbani, effettuata a domicilio, secondo modalità e tempi prefissati;
- **raccolta su chiamata:** la raccolta di rifiuti urbani ingombranti od altri tipi di rifiuti, in quantità eccessive per il normale conferimento, concordata previamente con il concessionario;
- **recupero:** le operazioni eseguite sulle materie provenienti da raccolte differenziate per renderle idonee alla commercializzazione ed al riutilizzo;
- **rifiuti assimilati (RSA):** i rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti a usi diversi dalla civile abitazione, assimilati ai rifiuti urbani per qualità e quantità, i rifiuti rivenienti dallo spezzamento stradale, i rifiuti depositati sulle strade e lungo i litorali, i rifiuti provenienti da sfalci di aree verdi, i rifiuti cimiteriali, ecc.. Fino al momento in cui non saranno determinati i criteri qualitativi e quantitativi per l'assimilazione, si farà riferimento all'elenco di cui al punto 1.1.1 del D.C.I. 27 luglio 1984, alla deliberazione della Commissione per la trattazione delle questioni in materia di smaltimento rifiuti n. 8/c del 10 marzo 1997 e successive modifiche ed integrazioni (n. 45/c del 21 luglio 1997, n. 100/c del 28 gennaio 1998, n. 109 del 12 novembre 1990 e n. 30 del 3 marzo 1993) e alle deliberazioni consiliari dei vari Comuni nel rispetto della normativa vigente.

- 
- Fermo restando la non assimilabilità dei rifiuti speciali pericolosi, i rifiuti assimilati si suddividono nelle medesime categorie previste per i rifiuti domestici (verde, umido, secco, ecc.);
- **rifiuti cimiteriali:** i rifiuti risultanti dall'attività cimiteriale (con esclusione peraltro delle salme) e, in particolare, i resti di indumenti, feretri, materiali di risulta provenienti da attività di manutenzione del cimitero, estumulazioni ed esumazioni (art. 7, comma 2, lettera f) del D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22, testo vigente) classificati come rifiuti urbani, con esclusione dei residui di fiori e vegetali in genere, cere, lumini, addobbi, corone funebri, carta, cartone, plastica e altri scarti derivabili da operazioni di pulizia e giardinaggio assimilabili a verde ed agli RSU e dei materiali lapidei;
 - **rifiuti domestici:** quelli provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione;
 - **rifiuti esterni:** i rifiuti provenienti dalle operazioni di spazzamento delle strade e dai rifiuti di qualsiasi natura e provenienza giacenti sulle strade ed aree pubbliche o di pertinenza di servizi pubblici, ovvero su strade ed aree private soggette ad uso pubblico o sulle spiagge pubbliche;
 - **rifiuti ingombranti:** i beni di consumo durevoli, di arredamento e/o di uso comune, derivanti dalla loro sostituzione e/o rinnovo (es. materassi, etc.), i materiali di ferro ingombranti di uso domestico, i mobili ed il legname;
 - **rifiuto secco riciclabile:** la frazione del rifiuto secco passibile di recupero, riciclaggio e riutilizzo;
 - **rifiuti urbani pericolosi (RUP):** rifiuti provenienti da attività domestiche, di cui agli articoli 2 e 14 della legge regionale 14 gennaio 1998, n. 5 e cioè pile, batterie al piombo, lampade alogene, tubi catodici, farmaci, prodotti T (tossici) e/o F (infiammabili), disinfestanti ed insetticidi, combustibili solidi e liquidi, vernici, ecc.;
 - **rifiuti verdi:** gli sfalci, le potature e le foglie derivanti dalle operazioni di manutenzione del verde pubblico e privato;
 - **spazzamento:** le operazioni di pulizia delle aree pubbliche e/o di uso pubblico, nonché il trasporto ed eventuale stoccaggio definitivo dei materiali di risulta;
 - **spazzatura stradale:** i rifiuti raccolti durante il normale servizio di pulizia delle strade. Sono pertanto da individuare in detta categoria la polvere stradale, la fanghiglia, la sabbia, la ghiaia, compresa quella giacente nelle caditoie dell'acqua meteorica, i rifiuti giacenti sul sedime stradale pubblico o ad uso pubblico, i detriti, i rottami, i cocci, il fogliame, i rami secchi, ecc.;
 - **trasporto:** le operazioni e le attività connesse al trasferimento dei rifiuti dai contenitori predisposti (e/o approvati) dall'Ente gestore per la raccolta o dai luoghi di deposito temporaneo fino agli impianti di riciclaggio e/o recupero o smaltimento. Tali operazioni ed attività potranno prevedere, qualora necessarie, fasi intermedie di stoccaggio;
 - **trattamento:** i processi di selezione e di lavorazione dei rifiuti per la realizzazione di prodotti riutilizzabili;
 - **utenza non domestica:** le comunità, le attività commerciali, industriali, professionali e le attività produttive in genere sottoposte a regime di privativa, anche per effetto dell'assimilabilità, le utenze residue (ove non diversamente individuate) sono le utenze domestiche. Il numero delle utenze è soggetto ad aggiornamento annuo, con riferimento alla data del 31 dicembre dell'anno precedente;
 - **vetro:** i contenitori di vetro, di qualunque colore, utilizzati per il contenimento di sostanze alimentari e non, purché non tossiche.

Articolo 2 - Normativa di riferimento

I servizi di nettezza urbana ed igiene ambientale previsti nel presente documento devono essere eseguiti nel rispetto della normativa nazionale e comunitaria vigente in materia e di quella che in futuro verrà emanata, con particolare riferimento al/alla:

- legge 29 ottobre 1987, n. 441;
- legge 9 ottobre 1988, n. 475;
- D.Lgs 14 dicembre 1992, n. 508;
- deliberazione C.R. 30 giugno 1993, n. 251 e sue modifiche ed integrazioni (piano per lo smaltimento dei rifiuti urbani in Puglia);
- legge regionale 13 agosto 1993, n. 17 (organizzazione dei servizi di smaltimento dei rifiuti urbani);

- 
- legge regionale 18 luglio 1996, n. 13 (nuove norme per l'accelerazione e lo snellimento delle procedure per l'attuazione del piano regionale e della organizzazione dei servizi di smaltimento di rifiuti urbani - modifiche ed integrazioni alla legge regionale 13 agosto 1993, n. 17);
 - D.Lgs 5 febbraio 1997, n. 22 e successive modifiche e integrazioni;
 - piano di gestione di rifiuti e delle bonifiche delle aree inquinate, di cui al decreto del Commissario Delegato Emergenza Ambientale n. 41 del 6 marzo 2001;
 - piano di gestione dei rifiuti e di bonifica delle aree inquinate, completamento, integrazione e modificazione, di cui al decreto del Commissario Delegato Emergenza Ambientale n. 296 del 30 settembre 2002;
 - gestione unitaria del ciclo dei rifiuti in ambito territoriale ottimale; istituzione dell'autorità per la gestione del bacino BR/2, di cui al decreto del Commissario Delegato Emergenza Ambientale n. 302 del 30 settembre 2002;
 - convenzione per la costituzione dell'Autorità per la gestione dei rifiuti solidi urbani nel Bacino BR2, sottoscritta in data 5 novembre 2002 e registrata in Brindisi il 21 novembre 2002, al n. 2004, sez. I;
 - D.Lgs 13 gennaio 2003, n. 36;
 - piano provinciale di smaltimento dei rifiuti solidi urbani ed assimilati, approvato con deliberazione del Consiglio Provinciale n. _____ del _____;
 - deliberazioni in merito ai regolamenti comunali per la raccolta dei rifiuti.

Per quanto riguarda la definizione di una carta di servizi si rinvia alla direttiva del D.P.C.M. 27 gennaio 1994.

In materia di sicurezza si fa riferimento ai D.Lgs 19 settembre 1994, n. 626 e 14 agosto 1996, n. 494, testi vigenti.

Articolo 3 – Forma della concessione

La concessione, nel rispetto dei criteri di economicità ed efficienza, sarà aggiudicata, mediante appalto-concorso, con la procedura ristretta della licitazione privata, ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs 17 marzo 1995, n. 157 e successive modifiche ed integrazioni.

Il criterio di aggiudicazione del servizio sarà quello stabilito dall'art. 23, comma 1, lett. b), del citato D.Lgs n. 157/95 e cioè a favore dell'offerta economicamente più vantaggiosa.

Al fine di semplificare la lettura di quanto descritto nel presente capitolato prestazionale e disciplinare d'onere:

- a) l'Autorità per la gestione dei rifiuti nel bacino di utenza BR2 (costituito tra i Comuni di Francavilla Fontana, Ceglie Messapica, Erchie, Latiano, Oria, San Michele Salentino, San Pancrazio Salentino, Torre Santa Susanna, Villa Castelli) sarà indicata "Autorità";
- b) il territorio dei suddetti comuni, interessato dai servizi in oggetto, sarà definito "A.T.O.";
- c) l'impresa sarà, d'ora innanzi, indicata "concessionario".

Articolo 4 – Oggetto della concessione

La concessione ha per oggetto la redazione del progetto e la esecuzione dei servizi di gestione dei rifiuti urbani e assimilati, avviati allo smaltimento, assunti dai Comuni costituenti l'A.T.O., in regime di privativa, ai sensi dell'art. 21 del D.Lgs 5 febbraio 1997, n. 22, testo vigente, come descritti al successivo art. 10, nonché la gestione del centro pubblico di valorizzazione e selezione e la gestione della piazzola di stoccaggio dei beni durevoli, entrambi ubicati nel territorio di Francavilla Fontana, alla contrada "Masseria Feudo Inferiore", lungo la strada provinciale per San Vito dei Normanni.

Il territorio interessato è l'intero A.T.O. e il progetto dovrà tenere conto che i servizi saranno affidati progressivamente, allo scadere dei contratti già stipulati dalle Amministrazioni Comunali e riportati nel prospetto che segue:



Comune	Scadenza contratto servizio raccolta rifiuti urbani	Scadenza contratto servizio raccolta differenziata
Francavilla Fontana	30 settembre 2009	30 settembre 2009
Ceglie Messapica	scaduto, in proroga	scaduto, in proroga
Erchie	scaduto, in proroga	scaduto, in proroga
Latiano	31 gennaio 2009	31 gennaio 2009
San Michele Talentino	scaduto, in proroga	scaduto, in proroga
Oria	17 marzo 2006	scaduto, in proroga
San Pancrazio Talentino	1 marzo 2010	1 marzo 2010
Torre Santa Susanna	1 dicembre 2011	1 dicembre 2011
Villa Castelli	22 febbraio 2009	3 febbraio 2007

Articolo 5 – Durata della concessione e periodi di riferimento del servizio

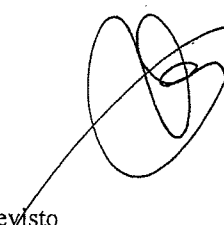
La concessione avrà decorrenza dalle date riportate nel prospetto che segue:

Comune	Inizio raccolta rifiuti urbani	Inizio raccolta differenziata
Francavilla Fontana	1 ottobre 2009 <i>2010</i>	1 ottobre 2009
Ceglie Messapica	data comunicazione affidamento	data comunicazione affidamento
Erchie	data comunicazione affidamento	data comunicazione affidamento
Latiano	1 febbraio 2009	1 febbraio 2009
San Michele Talentino	data comunicazione affidamento	data comunicazione affidamento
Oria	18 marzo 2006	data comunicazione affidamento
S.an Pancrazio Talentino	2 marzo 2010	2 marzo 2010
Torre Santa Susanna	2 dicembre 2011	2 dicembre 2011
Villa Castelli	23 febbraio 2009	4 febbraio 2007

Indipendentemente dall'inizio, la concessione si concluderà, per tutti i servizi, il giorno 31 dicembre 2018.

Articolo 6 - Proroghe

L'Autorità, compatibilmente con le disposizioni di legge in materia, avrà facoltà di concedere proroghe, solo in presenza di particolari circostanze ed esigenze debitamente motivate.



Articolo 7 – Importo della concessione

L'importo della concessione sarà quello offerto dalla ditta concorrente, in sede di gara, come previsto dall'art. 6, comma 2, lett. c), del D.Lgs 17 marzo 1995, n. 157, testo vigente, e che, comunque, non dovrà essere superiore ad €. 11.000.000,00 (euro undicimilioni/00), oltre oneri fiscali.

Le prestazioni in concessione vengono effettuate nell'esercizio d'impresa e, pertanto, sono soggette all'imposta sul valore aggiunto (d.P.R. ottobre 1972, n. 633), da sommarsi agli importi di cui sopra, nella misura vigente al momento del pagamento.

Gli importi della concessione troveranno imputazione di spesa nei bilanci previsionali dei singoli Comuni, in relazione al periodo di avvio dei servizi in argomento.

TITOLO II

REQUISITI DELLA CONCESSIONE

Articolo 8 - Carattere di servizio pubblico essenziale della concessione

I servizi oggetto della concessione, contemplati nel presente capitolato prestazionale e disciplinare d'oneri, sono, ad ogni effetto, servizi pubblici essenziali e costituiscono, quindi, attività di pubblico interesse sottoposta alla normativa dettata dall'art. 2, comma 1, del D.Lgs 5 febbraio 1997, n. 22, testo vigente.

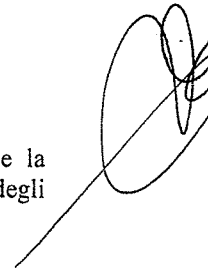
Articolo 9 - Obbligo di continuità dei servizi

I servizi in concessione non potranno essere sospesi o abbandonati, salvo casi di forza maggiore. In caso di abbandono, o sospensione, l'Autorità potrà sostituirsi al concessionario per l'esecuzione d'ufficio, ai sensi del successivo art. 16, salvo l'eventuale risarcimento. Inoltre, qualora l'abbandono o la sospensione, totale o parziale, dei servizi in appalto siano ingiustificati, l'Autorità potrà disporre la risoluzione del contratto ai sensi del successivo articolo.

Articolo 10 - Servizi in concessione

La concessione consiste nell'espletamento, da parte del concessionario, secondo le modalità indicate al successivo titolo III, delle seguenti prestazioni su tutto il territorio dei Comuni costituenti l'ATO BR2, e riguardanti i rifiuti urbani come classificati dall'art. 7, comma 2, del D.Lgs 5 febbraio 1997, n. 22, testo vigente:

- a) raccolta, trasporto e conferimento dei rifiuti urbani domestici con raccolta separata della frazione umida da quella secca negli ambiti specificati dal presente capitolato prestazionale e disciplinare d'oneri;
- b) raccolta, trasporto e conferimento dei rifiuti assimilati;
- c) raccolta, trasporto e conferimento dei rifiuti urbani ingombranti;
- d) raccolta, trasporto, stoccaggio e conferimento dei rifiuti urbani pericolosi;
- e) raccolta, trasporto, valorizzazione e conferimento ai centri di raccolta delle seguenti frazioni di rifiuti urbani recuperabili: carta e cartone, contenitori per liquidi e altri tipi di imballaggio in plastica in plastica, verde pubblico e privato, vetro, lattine e contenitori metallici per alimenti e bevande, ferro ed altri materiali riciclabili;
- f) la fornitura di cassonetti, cassoni scarrabili, cassette, bidoncini, sacchetti, impegnati nelle varie raccolte;
- g) il lavaggio, la disinfezione, compresa l'area di stazionamento, dei cassonetti, la manutenzione e riparazione dei contenitori stradali per la raccolta differenziata delle frazioni secche e umide dei rifiuti solidi urbani (resta inteso che le acque di risulta saranno smaltite a cura e carico del concessionario e nel rispetto della vigente normativa ambientale);
- h) lo spazzamento manuale e meccanico delle strade e pulizia del suolo pubblico o soggetto anche temporaneamente a pubblico transito od uso, lo svuotamento dei cestini porta rifiuti, il diserbo stradale, il trasporto e conferimento dei rifiuti così raccolti, negli ambiti specificati dal presente capitolato prestazionale e disciplinare d'oneri;
- i) raccolta, trasporto e conferimento dei rifiuti non pericolosi assimilati per quantità e qualità ai rifiuti urbani;
- j) raccolta differenziata dei rifiuti provenienti dalla manutenzione dei giardini pubblici e privati;
- k) raccolta, trasporto e conferimento dei rifiuti cimiteriali;
- l) servizi vari e d'urgenza, rimozione di siringhe;
- m) la raccolta delle carogne d'animali abbandonati, a la loro distribuzione a norma di legge, secondo le indicazioni del presidio multizonale veterinario;

- 
- n) la pulizia dei mercati giornalieri ed infrasettimanali, la raccolta dei rifiuti, il lavaggio e la disinfezione successiva di tutte le aree interessate dalla vendita, comprese le zone di sosta degli autoveicoli pubblici, la raccolta differenzia dei rifiuti mercatali;
 - o) la dotazione dei centri di raccolta materiali e di stazionamento dei mezzi d'opera;
 - p) servizio in occasione di nevicate, consistente rimozione meccanica della neve accumulata sui sedimi stradali, nella raccolta della neve sui marciapiedi delle strade urbane principali interessate da intenso traffico;
 - q) servizi occasionali per ricorrenze particolari, manifestazioni sportive e folcloristiche, feste nazionali, cittadine e religiose con rimozione e trasporto di tutti i rifiuti e materiali che possano occupare il suolo pubblico;
 - r) il lavaggio, la disinfezione, la manutenzione e riparazione dei contenitori affidati a strutture pubbliche ovunque ubicati nell'ambito del bacino di raccolta (resta inteso che le acque di risulta saranno smaltite a cura e carico del concessionario e nel rispetto della vigente normativa ambientale);
 - s) la gestione delle isole ecologiche automatiche interrate;
 - t) il servizio di pulizia periodica delle caditoie e delle cunette stradali e dei canali di scolo, si da assicurare il costante regolare deflusso delle acque;
 - u) la pulizia delle aree interessate allo scarico abusivo di rifiuti di vario tipo, ove possibile previa selezione degli stessi, compatibilmente alla loro destinazione;
 - v) il lavaggio delle strade e delle piazze principali del centro storico pavimentate in basole di pietra naturale;
 - w) il transennamento a chiamata di aree o di spazi pubblici per l'espletamento di manifestazioni e/o per circoscrivere buche o spazi pubblici che possano rappresentare pericolo per la pubblica incolumità;
 - x) la derattizzazione, disinfezione e disinfestazione del territorio e degli edifici comunali (uffici comunali, scuole ed altre attività del Comune);
 - y) la raccolta trasporto e conferimento degli oli e grassi vegetali, provenienti da locali adibiti a usi diversi da quelli domestici, assimilati per quantità e qualità ai rifiuti urbani;
 - z) lo spazzamento dei viali e manutenzione del verde presso i cimiteri.

Agli effetti dell'appalto, la gestione dei rifiuti urbani e assimilati consisterà nei seguenti servizi:

- a) **"raccolta"** intesa come prelievo, cernita e raggruppamento dei rifiuti per il loro trasporto (art. 6, comma 1, lett. e, del D.Lgs 5 febbraio 1997, n. 22, testo vigente);
- b) **"raccolta differenziata"** intesa come operazione idonea a raggruppare i rifiuti urbani in frazioni merceologiche omogenee (art. 6, comma 1, lett. f), del D.Lgs 5 febbraio 1997, n. 22, testo vigente);
- c) **"raggruppamento preliminare"** prima di una delle operazioni di cui ai punti da D1 a D12 dell'allegato B al D.Lgs 5 febbraio 1997, n. 22, testo vigente;
- d) **"deposito preliminare"** prima di una delle operazioni di cui ai punti da D1 a D14 dell'allegato B del D.Lgs 5 febbraio 1997, n. 22, testo vigente (escluso il deposito temporaneo, prima della raccolta, nel luogo in cui sono prodotti i rifiuti);
- e) **"messa in riserva dei rifiuti"** per sottoporli a una delle operazioni indicate nei punti da R1 a R12 di cui all'allegato C del D.Lgs 5 febbraio 1997, n. 22, testo vigente (escluso il deposito temporaneo, prima della raccolta, nel luogo in cui sono prodotti i rifiuti);
- f) **"trasporto"**, inteso come operazione di trasferimento dei rifiuti raccolti, anche in maniera differenziata, raggruppati e/o depositati e/o messi in riserva preliminarmente, agli impianti di stoccaggio e/o trattamento e/o recupero e/o smaltimento indicati dalla Autorità di gestione in ossequio al piano regionale ed al piano di organizzazione provinciale;
- g) **"gestione del centro pubblico di valorizzazione e selezione"** dei materiali provenienti dalla raccolta differenziata nel bacino;
- h) **"gestione del centro pubblico di stoccaggio di beni durevoli"** provenienti dalla raccolta nel bacino.

Per le connessioni di carattere funzionale e igienico-sanitarie, i servizi di gestione dei rifiuti urbani propriamente detti devono intendersi completati dai seguenti:

- pulizia (lavaggio e sanificazione) periodica e programmata delle attrezzature di servizio;
- manutenzione ordinaria delle attrezzature di servizio;

- pulizia (ritiro rifiuti, spazzamento, lavaggio, sanificazione) delle aree presso le quali si svolgono attività pubbliche e quelle ordinariamente sede di attrezzature di servizio;
- pulizia periodica e programmata di fontane pubbliche, monumenti, ecc..

Il servizio, pertanto, comprenderà:

- la pulizia delle strade e delle aree pubbliche nonché di quelle private rese di uso pubblico, compreso i viali interni dei cimiteri e compreso le aree ordinariamente e straordinariamente utilizzate per manifestazioni, anche periodiche (mercati e fiere compresi);
- la raccolta, anche selezionata, dei rifiuti urbani e degli speciali assimilati;
- la rimozione delle carogne dei piccoli animali abbandonati nei centri urbani;
- la raccolta delle siringhe abbandonate;
- la rimozione della neve dalle strade e piazze di maggiore importanza;
- il lavaggio e la disinfezione dei cassonetti, contenitori e cestini;
- il trasporto agli impianti di trattamento, recupero e/o smaltimento di tutti i rifiuti raccolti;

Il servizio non comprende le attività di smaltimento e trattamento dei rifiuti urbani ed assimilati a valle della raccolta differenziata e il trattamento della frazione organica selezionata, per le quali verranno utilizzati gli impianti asserviti al bacino di utenza e che l'Autorità provvederà a rendere disponibili per la esecuzione dei servizi in appalto.

I servizi pertanto saranno attivati e garantiti:

- a) in tutta l'area urbana (centri, nuclei abitati, frazioni, compresi i centri commerciali e produttivi integrati);
- b) in tutte le altre zone esterne al centro abitato, comunque comprese nel territorio comunale (insediamenti e case sparse).

Il servizio non comprende l'onere per lo smaltimento dei rifiuti urbani, il cui costo resta a carico dei rispettivi Comuni.

Articolo 11 - Personale in servizio

Per assicurare l'adempimento degli obblighi derivanti dal presente capitolato prestazionale e disciplinare d'oneri, il concessionario dovrà avere, alle proprie dipendenze, personale in numero sufficiente ed idoneo a garantire la regolare esecuzione dei servizi previsti al precedente art. 10, garantendo:

- a) per il servizio di raccolta a domicilio e trasporto dei rifiuti solidi urbani ingombranti, delle frazioni riciclabili, della frazione umida e secca e di tutti i servizi di trasporto dei rifiuti e dei rifiuti cimiteriali trattati e non trattati, il personale per le prestazioni effettivamente necessarie, come indicato nel progetto-offerta;
- b) per il servizio di vuotatura dei contenitori stradali per la raccolta della frazione secca e umida degli RSU il personale per le prestazioni effettivamente necessarie, come indicato nel progetto-offerta;
- c) per il servizio di vuotatura, nell'ambito della raccolta degli RSA, dei contenitori dedicati alle utenze non domestiche il personale per le prestazioni effettivamente necessarie, come indicato nel progetto-offerta;
- d) per il servizio di vuotatura, nell'ambito della raccolta delle frazioni differenziate, dei contenitori dedicati all'interno di locali pubblici, il personale per le prestazioni effettivamente necessarie, come indicato nel progetto-offerta;
- e) per il servizio di pulizia manuale e meccanizzata del suolo pubblico il numero sufficiente di addetti, come indicato nel progetto-offerta;
- f) per la gestione dei centri di raccolta materiali e centri di raccolta zonale (per il seguito denominati semplicemente "centri di raccolta") il numero sufficiente di addetti, come indicato nel progetto-offerta.

Il personale in servizio, presso gli attuali appaltatori e/o dipendenti delle Amministrazioni Comunali, deve essere assunto dal concessionario nel rispetto del C.C.N.L. di settore, mantenendo almeno il livello categoriale in atto, l'anzianità raggiunta, nonché le indennità varie.

Il personale da trasferire dovrà risultare assunto in base e nei limiti del contratto di appalto dei rispettivi Enti o nei limiti dell'organico del Comune, non variato da un anno precedente la data di indizione del presente appalto.

Oltre al personale in servizio, il concessionario dovrà provvedere anche al personale necessario per la sostituzione in caso di ferie o malattie.

Il personale in servizio non dovrà, in alcun modo, essere inferiore al 95% dell'organico totale ed, allo scopo, il concessionario dovrà trasmettere, mensilmente, all'Autorità la copia del registro delle presenze del personale relativo al mese precedente.

Il concessionario sarà, inoltre, tenuto a depositare, all'inizio della concessione, il piano delle misure di sicurezza fisica dei lavoratori, di cui al successivo art. 25, e lo stesso si impegna a diffondere al personale, in modo capillare, le conseguenze dei rischi connessi all'espletamento delle proprie attività.

Il personale dovrà sottoporsi, a cure e spese del concessionario, a tutte le cure e profilassi previste dalle leggi vigenti o prescritte dalle Autorità Sanitarie competenti per territorio.

Il personale dovrà essere munito di divisa, adeguata ai servizi da svolgere, tenuta in buono stato d'ordine e di pulizia, nonché rifornito, e di ogni altra dotazione atta alla protezione della persona sotto il profilo igienico-sanitario ed antinfortunistico (es. stivali, guanti, etc.).

Il personale dovrà, altresì, essere munito di tesserino di riconoscimento, con fotografia, da esibire in caso di controlli degli Enti preposti o su richiesta dell'utenza. Tutto il personale addetto ai servizi deve essere fisicamente idoneo e deve tenere un comportamento corretto e riguardoso sia nei confronti del pubblico, sia dei funzionari ed agenti dell'A.T.O. e dei Comuni. Esso è soggetto, nei casi di inadempienza, alla procedura disciplinare prevista dai contratti di lavoro. Eventuali mancanze o comportamenti non accettabili del personale possono essere oggetto di segnalazione da parte dell'Autorità, che si riserva la facoltà di chiedere al concessionario la sostituzione di chi si rendesse responsabile di insubordinazioni o gravi mancanze, nonché di contegno abitualmente scorretto con gli utenti del servizio o con il pubblico.

Il concessionario è obbligato ad esibire, in ogni momento, e a semplice richiesta dell'Autorità, copia dei pagamenti relativi al personale di servizio.

Il concessionario dovrà, comunque, osservare le disposizioni del vigente CCNL di categoria, in ordine all'assunzione del personale da utilizzare nell'esecuzione dei servizi.

Articolo 12 - Mezzi e attrezzature

Tutti i mezzi e le attrezzature fornite dal concessionario dovranno essere nuovi di fabbrica e immatricolati, per la prima volta, dopo l'aggiudicazione della gara, e possedere tutte le autorizzazioni previste dalle normative vigenti in materia di rifiuti e circolazione stradale, comprese le omologazioni o certificazioni CE.

Sugli sportelli o fiancate di tutti gli automezzi, destinati allo svolgimento del servizio in ogni sua parte, dovrà essere applicato, in modo indelebile, la dicitura "BACINO DI UTENZA BR2 - GESTIONE RIFIUTI NEL COMUNE DI _____", seguito dalla denominazione del concessionario e dall'indicazione del numero verde a disposizione dell'utenza.

Parimenti tutti i cassonetti, cestini e contenitori vari, che si è previsto di utilizzare, dovranno riportare la medesima dicitura, su targhetta metallica rivettata o con scritta in vernice, seguita dal numero progressivo identificativo.

I mezzi e le attrezzature dovranno essere sempre in perfetto stato di efficienza, pulizia, disinfezione e decoro, quali risultanti dal progetto-offerta.

I mezzi, per essere tenuti in stato di efficienza e presentabilità, dovranno essere oggetto di frequenti ed attente manutenzioni, comprese le periodiche riverniciature.

Il concessionario, essendo obbligato ad assicurare, comunque, il servizio, è tenuto a sostituire, tempestivamente, i mezzi in avaria o fuori uso, in maniera da evitare che i servizi subiscano interruzioni od irregolarità.

Detti mezzi dovranno avere caratteristiche e funzionalità equivalenti a quelli momentaneamente sostituiti.

Rimane inteso che la proprietà dei suddetti mezzi, alla fine dell'appalto, sarà del concessionario.

Articolo 13 - Subappalto

Il subappalto è regolato dall'articolo 18 del D.Lgs 17 marzo 1995, n. 157 e dall'articolo 18 della legge 19 marzo 1990, n. 55, testi vigenti.

Le ditte partecipanti devono indicare, in sede di offerta, l'eventuale volontà di servirsi del subappalto, specificando i servizi che intendono subappaltare.

Il valore dei servizi che potranno essere affidati in subappalto non potrà, in ogni caso, essere superiore al 30% dell'importo totale della concessione.

E' condizione indispensabile al subappalto il deposito, da parte del concessionario, entro il termine di 30 giorni dall'inizio delle prestazioni, del contratto di subappalto presso l'Autorità.

Le ditte subappaltatrici dovranno essere iscritte all'Albo nazionale delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti nella categoria relativa al servizio avuto in subappalto, fatte comunque salve le eventuali responsabilità previste dalla normativa antimafia.

Il contratto di subappalto iniziato senza la previa autorizzazione espressa è da considerarsi integralmente nullo e potrà provocare l'immediata risoluzione dell'intero contratto di appalto. Al momento del deposito del contratto di subappalto presso l'Autorità, il concessionario deve, altresì, trasmettere la certificazione attestante il possesso, da parte del subappaltatore, dei requisiti di cui alla lettera 4 del comma 3 della legge 19 marzo 1990, n. 55, testo vigente.

Il mancato rispetto delle presente disposizione comporta oltre alle sanzioni penali anche la facoltà dell'Autorità di chiedere l'immediata risoluzione del contratto d'appalto, l'incameramento della cauzione, il risarcimento dei danni ed il rimborso di tutte le maggiori spese che derivassero all'appaltante per effetto della risoluzione stessa.

Il concessionario, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento, deve trasmettere all'Autorità copia delle fatture quietanzate, relative ai pagamenti fatte ai subappaltatori, con le indicazioni delle ritenute di garanzia effettuate.

Il concessionario è responsabile, in solido, dell'osservanza da parte dei subappaltatori, nei confronti dei propri dipendenti, delle norme del trattamento economico e normativo, previste dai contratti collettivi nazionali e territoriali, in vigore nel settore afferente alla materia del subappalto e nella zona nella quale si svolgono i lavori.

Prima di iniziare le prestazioni, i subcontraenti devono trasmettere all'appaltante, tramite il concessionario, periodicamente, copia dei versamenti relativi, nonché dei versamenti dovuti agli organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva.

Sotto il profilo della sicurezza dei lavoratori, le imprese subappaltatrici debbono predisporre il proprio piano delle misure per la sicurezza fisica dei lavoratori, sotto il coordinamento del concessionario che ne deve assicurare, comunque, la coerenza complessiva con il proprio piano di sicurezza.

Copia del piano è trasmessa, prima dell'inizio delle prestazioni, all'Autorità e il piano stesso è tenuto a disposizione delle autorità competenti alle verifiche ispettive.

Il concessionario deve praticare, per i lavori, le opere ed i servizi affidati in subappalto, gli stessi prezzi unitari risultanti dall'aggiudicazione, con ribasso non superiore al venti per cento.

La ditta che si avvale del subappalto deve allegare alla copia autentica del contratto la dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell'articolo 2359 del codice civile con la ditta affidataria del subappalto.

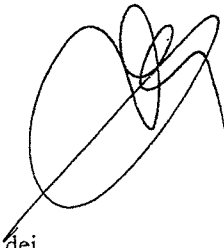
Analoga dichiarazione deve essere effettuata da ciascuna delle imprese partecipanti nel caso di associazione temporanea, società o consorzio.

L'eventuale affidamento dei lavori in subappalto o cottimo, che dovrà comunque essere preventivamente autorizzata dalla Autorità, non esonera in alcun modo la concessionaria dagli obblighi assunti con il presente capitolato prestazionale e disciplinare d'onori, poiché la stessa resta comunque unica e sola responsabile, verso l'Autorità, del buon esito e della perfetta esecuzione dei servizi.

Articolo 14 – Cessione del servizio

E' vietata la cessione del servizio, a qualsiasi titolo e in qualsiasi forma, parziale e/o temporanea, pena l'immediata risoluzione del contratto ed il risarcimento dei danni e delle spese causate all'Autorità che si riserva, comunque, di valutare e decidere, a sua totale discrezione, sull'autorizzare o meno, forme specifiche di trasferimento (es. fusioni e/o conferimenti), fatto salvo domanda preventiva da parte del concessionario alla stessa Autorità.

L'Autorità si riserva la facoltà di poter affidare, mediante trattativa privata, servizi complementari o nuovi, ai sensi dell'art. 7, comma 2, lettera e) del D.Lgs 17 marzo 1995, n. 157.



Articolo 15 - Controllo dell'Autorità

L'Autorità, di propria iniziativa o dietro segnalazione, provvederà alla vigilanza ed al controllo dei servizi gestiti dal concessionario.

Essa potrà, pertanto, disporre, in qualsiasi momento, ispezioni degli automezzi, delle attrezzature, dei locali di servizio e di quant'altro attiene all'espletamento dei servizi oggetto della concessione, ivi compreso l'accesso ai registri di carico e scarico dei rifiuti. Il concessionario è tenuto a fornire tutta la necessaria collaborazione nonché i chiarimenti e la documentazione richiesti.

L'Autorità provvederà alla vigilanza e al controllo, tramite proprio ufficio, che sarà all'uopo designato e dal quale il concessionario dipenderà direttamente, per tutte le disposizioni riguardanti l'esecuzione dei servizi appaltati.

Articolo 16 - Esecuzioni d'ufficio

L'Autorità avrà la facoltà, in caso d'urgenza, di dare disposizioni scritte, anche mediante telefax o e-mail, e far eseguire d'ufficio, a spese del concessionario, i lavori necessari al regolare andamento del servizio, qualora si verificassero deficienze o abusi nell'adempimento degli obblighi contrattuali ed ove il concessionario, regolarmente diffidato, non ottemperi agli ordini ricevuti.

L'ammontare delle spese effettivamente sostenute dall'Autorità, da documentarsi a cura della stessa, sarà trattenuto sul primo rateo di corrispettivo, successivo alla esecuzione d'ufficio dei lavori.

Articolo 17 - Documenti contrattuali

Sono documenti contrattuali, oltre a quelli previsti dal bando di gara d'appalto e dal presente capitolato prestazionale e disciplinare d'onere, quelli elencati nel seguito:

- a) la dichiarazione di visita dei luoghi;
 - b) il contratto d'appalto;
 - c) la carta dei servizi di cui all'art. 39 del presente capitolato prestazionale e disciplinare d'onere;
 - d) le planimetrie indicanti le reti stradali e/o zone oggetto del servizio di ogni singolo Comune.
- La lettera d'invito, unitamente al capitolato prestazionale e disciplinare d'onere, vanno sottoscritti dal concessionario, pagina per pagina, per integrale conoscenza ed accettazione degli stessi.
- Qualora si riscontrassero eventuali divergenze fra i vari documenti contrattuali, tali divergenze devono essere interpretate nel senso più favorevole all'Autorità e, comunque, nel senso che lo stesso riterrà più conveniente ai propri pubblici interessi (la presente clausola sarà espressamente inserita nel contratto per l'approvazione, specificatamente, ex artt. 1341 e 1342 del Codice Civile, da parte del concessionario).

Nessuna eccezione può essere comunque sollevata dal concessionario qualora nello sviluppo del servizio ritenga di non aver sufficientemente valutato gli oneri derivanti del presente capitolato prestazionale e disciplinare d'onere ed in genere dai documenti contrattuali e di non aver tenuto conto di quanto risultasse necessario per compiere e realizzare il servizio, anche sotto pretesto di insufficienza di dati nel capitolato prestazionale e disciplinare d'onere.

Articolo 18 - Lingua

Tutti gli elaborati, relazioni, documentazione e progetto, da presentare secondo il bando di gara e il presente capitolato prestazionale e disciplinare d'onere, devono essere redatti in lingua italiana.

Articolo 19 - Spese documentazione di gara

La ditta concorrente potrà ritirare il materiale di gara presso una copisteria che l'Autorità provvederà ad individuare nella lettera d'invito, previo pagamento delle spese di riproduzione del materiale di gara presso la copisteria stessa. Il materiale di gara verrà inoltre messo a disposizione su supporto informatico.

TITOLO III

MODALITA' DI REDAZIONE DEI PROGETTI-OFFERTA

AGGIUDICAZIONE

Articolo 20 – Offerta e sistema di aggiudicazione

20.1 - Modalità di presentazione dell'offerta

Le ditte partecipanti alla gara, tenendo conto delle limitazioni e dei vincoli fissati nel presente capitolato prestazionale e disciplinare d'oneri, dovranno presentare un plico chiuso, sigillato e controfirmato sulle incollature dal legale rappresentante della ditta offerente o dal legale rappresentante della ditta mandataria, indirizzato ad: "Autorità per la gestione dei rifiuti nel bacino di utenza BR2 – via Municipio, n. 22 – 72021 - Francavilla Fontana (Br)", recante la seguente dicitura: "Offerta per l'affidamento in concessione della progettazione e della esecuzione dei servizi di gestione dei rifiuti urbani e assimilati, avviati allo smaltimento, del centro pubblico di valorizzazione e selezione e della piazzola di stoccaggio di beni durevoli, nel bacino di utenza BR2" e contenente le seguenti n. 3 buste chiuse, sigillate e controfirmate, sui lembi di chiusura, dal legale rappresentante della ditta offerente o dal legale rappresentante della ditta mandataria.

Busta n. 1, recante la dicitura "Documentazione – requisiti per l'ammissione"

Tale busta dovrà contenere, pena l'esclusione, le seguenti dichiarazioni e documentazioni:

Dichiarazioni

La ditta partecipante deve rendere, a pena di esclusione, le dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà elencate e contenute nel fac-simile, allegato 1, al presente capitolato prestazionale e disciplinare d'oneri, debitamente sottoscritto con timbro del dichiarante (legale rappresentante della ditta partecipante), unitamente alla fotocopia del documento di identità, ai sensi dell'art. 47 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.

Si specifica, inoltre, che la ditta partecipante dovrà, in particolare:

- a) dichiarare espressamente di aver tenuto conto degli obblighi connessi alle disposizioni di sicurezza e protezione dei lavoratori, nonché alle condizioni di lavoro;
- b) dichiarare espressamente il proprio impegno all'utilizzo del personale individuato nell'offerta, e che tale personale non potrà essere sostituito successivamente, se non per cause di forza maggiore e con comunicazione preventiva all'Autorità;
- c) dichiarare che intende subappaltare i servizi meglio specificati nella dichiarazione in allegato;
- d) dichiarare, in caso di raggruppamento di imprese, l'impegno che, in caso di aggiudicazione, le imprese facenti parte del raggruppamento si conformeranno alla disciplina di cui all'art. 11 del D.Lgs 17 marzo 1995, n. 157, testo vigente.

Documentazioni

La ditta partecipante dovrà presentare la documentazione e le indicazioni di seguito elencate:

- a) l'elenco dei servizi di gestione rifiuti urbani ed assimilati prestati nell'ultimo triennio (2003, 2004 e 2005), con indicazione dei destinatari, pubblici o privati, dei servizi stessi (come previsto dall'art. 14, lett. a), del D.Lgs 17 marzo 1995, n. 157, testo vigente). Il requisito minimo richiesto è di aver effettuato gestione dei rifiuti urbani contemporaneamente in almeno 9 comuni. Almeno

uno dei suddetti servizi deve avere un importo minimo di €/anno 500.000,00 (euro cinquecentomila/00). Nel caso dei requisiti relativi alla gestione dei due impianti (gestione del centro pubblico di valorizzazione e selezione e gestione della piazzola di stoccaggio dei beni durevoli) è sufficiente che l'impresa dimostri che, nell'ultimo triennio, abbia gestito almeno un impianto di titolarità di terzi o un impianto proprio o un impianto di società partecipata, aventi caratteristiche di funzionamento e gestionali simili a quello oggetto di concessione.

- b) l'indicazione del numero medio annuo dei dipendenti e dei dirigenti impiegati negli ultimi tre anni (punto d, art. 14 del D.Lgs 17 marzo 1995, n. 157, testo vigente);
- c) certificazione di qualità UNI EN ISO 9000/2000, rilasciata da organismi conformi alla serie di norme europee EN 45000;
- d) l'elenco dei soggetti consorziati (per i soli consorzi);

Per le sole associazioni temporanee di impresa:

se già formalmente costituite: il mandato collettivo speciale con rappresentanza conferito dalle mandanti, risultante da scrittura privata autenticata, o copia di essa autenticata, nonché la procura relativa che dovrà essere conferita a chi legalmente rappresenta l'impresa capogruppo;

se non ancora formalmente costituite: l'impegno, in caso di aggiudicazione della gara, a conferire il mandato collettivo speciale con rappresentanza ad una di esse (che deve essere indicata espressamente in sede di offerta) qualificata capogruppo, la quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e delle mandanti.

Il requisito di cui al precedente punto a), limitatamente ai servizi nei 9 comuni, e non anche ai due requisiti di importo minimo di €/anno 500.000,00 e di gestione di impianto, che devono essere posseduti per intero da un partecipante al raggruppamento, dovrà essere posseduto, per almeno il 60%, dall'impresa capogruppo e, per la restante parte percentuale, cumulativamente, dalla/e mandante/i, in misura non inferiore, per ciascuna mandante, al 20%. Il totale deve essere comunque pari almeno al 100% dei requisiti richiesti al precedente punto a). A dimostrazione del possesso dei requisiti, in caso di aggiudicazione dovranno essere esibite le idonee certificazioni.

La certificazione di qualità UNI EN ISO 9000/2000 dovrà essere posseduta sia dall'impresa mandataria che dalla/e mandante/i.

Busta n. 2, recante la dicitura "Proposta tecnica progettuale"

Tale busta dovrà contenere, pena l'esclusione, la proposta con la quale la ditta concorrente definisce gli aspetti tecnici, metodologici, operativi e finanziari connessi alla realizzazione dei servizi in concessione. La proposta dovrà altresì contenere la descrizione delle modalità di reperimento e l'entità degli investimenti che il soggetto proponente l'offerta garantirà per lo sviluppo dei servizi in ogni fase e il sistema organizzativo di assistenza tecnica al servizio integrato in A.T.O.. La proposta dovrà contenere ogni elemento oggetto di valutazione da parte della commissione esaminatrice in relazione ai fattori di merito che la stessa dovrà considerare.

Busta n. 3, recante la dicitura "Offerta economica"

Tale busta dovrà contenere, pena l'esclusione, l'offerta del prezzo a fronte del quale il concorrente si impegna ad effettuare i servizi in concessione.

Il prezzo offerto dovrà essere indicato, in relazione alla durata dei servizi, sia per ogni singolo comune, sia complessivamente.

Nell'offerta dovrà essere indicato, altresì, la tariffa di gestione sia dell'impianto di gestione del centro pubblico di valorizzazione e selezione dei materiali provenienti dalla raccolta differenziata nel bacino che del centro pubblico di stoccaggio di beni durevoli provenienti dalla raccolta nel bacino.

Non sono ammesse offerte incomplete, parziali o plurime, condizionate o espresse in modo indeterminato.

L'offerta congiunta presentata da raggruppamento di imprese dovrà essere conforme al disposto di cui all'art. 11 del D.Lgs 17 marzo 1995, n. 157, testo vigente.

Il prezzo offerto si intende comprensivo di tutti gli oneri specificati nel presente capitolato prestazionale e disciplinare d'oneri.

Alla data di effettivo inizio dei servizi, detto prezzo sarà adeguato applicando la variazione dell'indice ISTAT relativo ai "prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati" intervenuta dalla data della offerta.

20.2 - Procedura di esame delle offerte

Le offerte saranno valutate da una apposita commissione esaminatrice, nominata dall'Autorità dopo la presentazione delle offerte.

La commissione, accertata la regolare presentazione dell'offerta e accertato che la documentazione amministrativa risulta completa e regolare, procederà all'apertura ed all'esame della proposta tecnica progettuale, in base alla quale verrà attribuito il punteggio, secondo i parametri indicati al punto a) del sottoindicato sistema di aggiudicazione. Successivamente, la commissione procederà alla apertura delle offerte economiche e, sulla base dei prezzi offerti, provvederà ad attribuire il relativo punteggio.

20.3 - Sistema di aggiudicazione

L'aggiudicazione avverrà sulla base dell'offerta tecnico-economica ritenuta più vantaggiosa per l'Autorità.

La commissione stilerà una graduatoria sulla base della valutazione dei seguenti parametri e punteggi massimi:

- a) qualità del servizio proposto o merito tecnico: peso complessivo massimo 60 punti, ripartibili secondo i seguenti sub-pesi:
 - 1. verifica di funzionalità del servizio esistente, individuazione delle criticità, individuazione degli interventi: punti 8;
 - 2. merito tecnico e modalità di esecuzione dei servizi sotto l'aspetto igienico-sanitario: punti 35;
 - 3. proposte relative alla raccolta differenziata: punti 10;
 - 4. affidabilità ed esperienza della ditta proponente per i servizi di spazzamento, raccolta e trasporto rifiuti: punti 5;
 - 5. sistema organizzativo di assistenza tecnica al servizio integrato in Autorità: punti 2;
- b) valore economico dell'offerta: peso complessivo massimo 40 punti ed il punteggio verrà applicato con formule matematiche.

La commissione assegnerà un coefficiente di valutazione compreso tra 0 e 1 ad ogni singolo elemento della "qualità del servizio proposto", escluso l'affidabilità ed esperienza, e quindi lo moltiplicherà per il corrispondente peso.

L'affidabilità ed esperienza per i servizi di spazzamento, raccolta e trasporto sarà valutata assegnando un coefficiente pari a 1/9 per ogni anno intero di servizio effettuato in ogni comune. Il coefficiente di riduzione per parzialità di servizi è da attribuire come segue: spazzamento: 30%; raccolta: 50%; trasporto 20%.

La somma dei prodotti come sopra ricavati costituirà il punteggio totale da attribuire alla singola offerta per l'aspetto "qualità del servizio proposto o merito tecnico".

Per quanto riguarda il "valore economico", la commissione prenderà in considerazione il prezzo complessivo del servizio integrato, riferito all'intera durata dell'appalto e le tariffe offerte sia per la gestione dell'impianto pubblico di selezione e valorizzazione che dell'impianto pubblico, offerti dalla ditta ed applicherà le formule:

Prezzo complessivo del servizio integrato

$$P_{\text{prezzo}} = 25 * \sqrt{1 - \frac{(P_i - P_{\min})^2}{P_i^2}}$$

essendo:

P_{prezzo} , il punteggio che si attribuirà alla ditta *i-esima* per il parametro-prezzo;

P_i , il prezzo offerto dalla ditta *i-esima*;

$P_{\min}$, il prezzo minimo tra le offerte ammesse al confronto.

Tariffa per la gestione dell'impianto pubblico di valorizzazione e selezione

$$T_{\text{tariffa}} = 10 * \sqrt{1 - \frac{(T_{\max} - T_{\min})^2}{T_{\max}^2}}$$

essendo:

T_{tariffa} , il punteggio che si attribuirà alla ditta *i-esima* per il parametro tariffa;

T_i , la tariffa offerta dalla ditta *i-esima*;

$T_{\max}$, la tariffa minima tra le offerte ammesse al confronto.

Tariffa per la gestione dell'impianto pubblico di stoccaggio di beni durevoli

$$T_{\text{tariffa}} = 5 * \sqrt{1 - \frac{(T_{\max} - T_{\min})^2}{T_{\max}^2}}$$

essendo:

T_{tariffa} , il punteggio che si attribuirà alla ditta *i-esima* per il parametro tariffa;

T_i , la tariffa offerta dalla ditta *i-esima*;

$T_{\max}$, la tariffa minima tra le offerte ammesse al confronto.

Non saranno ritenute valide le tariffe la cui determinazione non è conforme ai criteri definiti nel decreto del commissario delegato del 30 settembre 2002, n. 296.

L'attribuzione del punteggio, per i parametri prezzo e tariffe, sarà effettuata previa verifica del prezzo e delle tariffe anormalmente basse, ai sensi dell'art. 25 del decreto legislativo 17 marzo 1995 n. 157 e

successive modifiche ed integrazioni.

Sarà, comunque, assegnato punteggio zero al prezzo o alle tariffe risultanti anomale, a seguito di tale verifica.

L'offerta (prezzo e tariffe) dell'impresa, provvisoriamente aggiudicataria del servizio, sarà assoggettata a verifica del prezzo finale, sulla base delle schede analitiche di ogni elemento di costo, da presentarsi in fase concorsuale, ai fini dell'accertamento della congruità economica della proposta progettuale, in relazione ai servizi offerti.

Terminati i lavori, la Commissione trasmetterà i risultati alla Autorità, che provvederà ad aggiudicare la concessione all'offerta risultata più vantaggiosa.

L'Autorità potrà richiedere, alla ditta che avrà presentato l'offerta risultata più vantaggiosa, modifiche, integrazioni e migliorie dei servizi di che trattasi che, comunque, non devono comportare alcun superamento della spesa globale di aggiudicazione.

L'Autorità si riserva, comunque, la facoltà insindacabile di non procedere all'aggiudicazione, per motivi di opportunità e/o nell'interesse pubblico e dell'Autorità stessa ed, in particolare, nel caso in cui l'offerta economica proposta non dovesse risultare congrua rispetto alle prestazioni offerte.

Le ditte concorrenti o la ditta aggiudicataria, non avranno nulla a pretendere per la mancata aggiudicazione e/o affidamento del servizio, né potranno richiedere compensi o rimborsi per la elaborazione e presentazione dei progetti, restando a loro completo carico ogni spesa relativa alla partecipazione alla gara.

Non si farà luogo ad alcuna aggiudicazione qualora il numero delle offerte valide presentate sia inferiore a tre.

20.4 - Validità dell'offerta

La ditta è vincolata all'offerta presentata per un periodo di un (1) anno, dalla data di presentazione.

20.5 - Contenuti della proposta tecnica progettuale

La "proposta tecnica progettuale", con la quale il concessionario qualificherà la propria offerta, dovrà contenere:

- a) la verifica di funzionalità del servizio esistente, con individuazione delle criticità e degli interventi di ottimizzazione;
- b) il modello gestionale, con descrizione dei principi adottati per la gestione integrata in A.T.O., che dovrà comunque recepire, ove non in contrasto con le leggi vigenti, i singoli regolamenti comunali di esecuzione dei servizi in appalto;
- c) la elencazione degli standard dei servizi di gestione dei rifiuti, eventualmente articolati per aree;
- d) la individuazione delle azioni da intraprendere per la riduzione dei rifiuti alla fonte;
- e) lo schema di assetto gestionale, che espliciti eventuali sub-gestioni previste nel piano provinciale, le aree di raccolta, i servizi correlati agli impianti di smaltimento e recupero di riferimento;
- f) il progetto di esecuzione dei servizi, corredato di planimetrie utili ad individuare gli schemi organizzativi, con descrizione delle modalità, tempi e frequenze di intervento e con la determinazione del personale, dei mezzi e delle attrezzature necessarie alla esecuzione dei singoli servizi e della gestione integrata, nonché delle eventuali infrastrutture intermedie (stazioni di trasferimento, riciclerie, aree di deposito temporaneo, ecc) da realizzare per ottimizzare il sistema dei servizi integrati. Il progetto dovrà evidenziare gli standard realizzati;
- g) la definizione dei tempi per la realizzazione di tutte le attività progettate (programma lavori);

- h) la definizione del regolamento di gestione per il centro pubblico di valorizzazione e selezione materiali differenziati;
- i) la definizione del regolamento di gestione per il centro pubblico di stoccaggio di beni durevoli.

20.6 - Contenuti della proposta economica

Il concessionario dovrà qualificare il prezzo offerto per la assunzione dei servizi producendo un *business plan*, sottoscritto dal legale rappresentante e da un istituto di credito o altra società autorizzata, che ne verifichi la fattibilità.

La proposta dovrà contenere, altresì, un piano dei costi di gestione, con determinazione della tariffa, per quanto inerente la gestione sia del centro pubblico di valorizzazione e selezione dei materiali differenziati che del centro pubblico di stoccaggio di beni durevoli, provenienti dalla raccolta nel bacino.

20.7 - Obiettivi e criteri

Nella redazione della propria proposta tecnico-economica, la ditta concorrente dovrà basarsi sull'analisi della situazione esistente.

La definizione della progettazione degli interventi dovrà assicurare il conseguimento degli obiettivi indicati nel D.Lgs 5 febbraio 1997, n. 22, dalla pianificazione regionale, ordinaria e di emergenza, e dal piano provinciale di organizzazione.

Il progetto dovrà, comunque, soddisfare i fabbisogni dell'utenza e un adeguato standard di efficacia, efficienza ed economicità, tenuto conto anche del periodo necessario alla messa a regime dei servizi e del reale avvio degli stessi, che potrà avvenire solo alla cessazione dei contratti in essere.

La ditta concorrente potrà individuare anche traguardi intermedi per quegli interventi legati a scadenze di legge (raggiungimento della percentuale di raccolta differenziata e trattamento dei rifiuti prima della loro collocazione in discarica, così come previsto dal D.Lgs 5 febbraio 1997, n. 22, testo vigente, e dal D.Lgs 13 gennaio 2003, n. 36).

Articolo 21 – Organizzazione delle attività

La ditta concorrente, nel rispetto delle norme vigenti in materia ed alla luce di quanto previsto nei precedenti punti, avrà piena autonomia ed esclusiva responsabilità nella redazione della "proposta tecnica progettuale".

Nell'ambito di quanto già definito al precedente art. 20, ai sensi di quanto previsto all'art. 24 del D.Lgs 17 marzo 1995, n. 157, testo vigente, l'Autorità ha interesse al raggiungimento dei requisiti minimi di seguito descritti.

21.1 – Verifica di funzionalità e del livello di servizio esistente

Condizione preliminare per la definizione del programma degli interventi è il rilevamento del livello di funzionalità dei servizi esistenti, che dovrà comportare necessariamente l'accertamento (mediante acquisizione dei dati disponibili presso le aziende, gli enti e gli organismi competenti) dell'attuale produzione e flusso dei rifiuti afferente al sistema pubblico di raccolta, trasporto, trattamento, recupero e smaltimento, avendo comunque riferimenti standard medi nazionali ed europei per quanto comparabili.

21.2 – Valutazione dei servizi ed individuazione delle criticità

L'obiettivo è quello di eseguire la valutazione di ciascun servizio e di individuare, partendo dalla situazione esistente e dagli obiettivi fissati dal piano provinciale, i punti (aree di criticità) ove è necessario intervenire per conseguire, quantomeno, livelli di servizio adeguati agli standard tecnico-

economici indicati nel piano regionale.

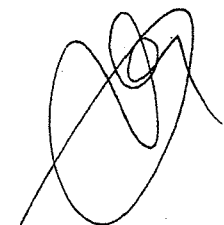
21.3 – Individuazione degli interventi

Gli interventi dovranno riguardare tutti gli aspetti della gestione del ciclo dei rifiuti e dovranno seguire quella logica pluriennale indicata all'art. 20 del presente capitolato prestazionale e disciplinare d'oneri, dettagliando i tempi, costi, modalità di attuazione, responsabilità e risorse necessarie per le dotazioni, l'organizzazione dei servizi, il personale, la comunicazione, altro.

Gli stessi dovranno considerare le implicazioni di viabilità ed inoltre:

- a) *per il servizio di igiene urbana*: il numero e la tipologia dei mezzi e dei contenitori necessari allo spazzamento e lavaggio delle strade e attrezzature di servizio, nonché il personale da utilizzare;
- b) *per il servizio di raccolta di RSU differenziata*: il numero e la tipologia dei mezzi; il numero e la tipologia prevalente (principali caratteristiche volumetriche e tecniche in funzione delle diverse modalità di raccolta) dei contenitori per la raccolta stradale di prossimità e/o per la raccolta domiciliare; il numero e la localizzazione delle stazioni ecologiche; il personale dedicato;
- c) *per le aree di deposito temporaneo, riciclerie, ecc.*: caratteristiche fisiche e tecniche delle opere da realizzare e delle attrezzature da impiegare; caratteristiche di processo e di funzionamento; capacità produttiva (ton/anno trattate); diagramma di flusso; personale dedicato; indicazione sulla gestione operativa dell'impianto;
- d) *per la gestione del centro pubblico di valorizzazione e selezione materiali differenziati*: caratteristiche gestionali dell'impianto esistente (condizioni di conferimento, gestione dei materiali recuperati e degli scarti, servizi generali, manutenzioni, personale di servizio, ecc.);
- e) *per la gestione del centro pubblico di stoccaggio dei beni durevoli*: caratteristiche gestionali dell'impianto esistente (condizioni di conferimento, gestione dei materiali recuperati e degli scarti, servizi generali, manutenzioni, personale di servizio, ecc.).

Il piano degli investimenti consiste nella quantificazione degli investimenti programmati in beni, mezzi ed impianti che occorre sostenere, tenuto conto anche della tempistica puntualizzata nei precedenti paragrafi del presente capitolato prestazionale e disciplinare d'oneri.



TITOLO IV

ONERI E RESPONSABILITA' DEL CONCESSIONARIO

Articolo 22 – Oneri ed obblighi del concessionario – variazioni in corso di esecuzione

Il concessionario dovrà, comunque, ed in qualsiasi condizione, senza impedimenti di sorta ed eccezione alcuna, garantire l'esecuzione del servizio e delle prestazioni ad essa affidati.

Il concessionario, nel rispetto delle norme vigenti in materia ed alla luce di quanto previsto in offerta e nel presente capitolato prestazionale e disciplinare d'oneri, ha piena autonomia ed esclusiva responsabilità per lo svolgimento dei servizi; in particolare, si sottolinea che il percorso prefigurato negli articoli del precedente titolo II, pur contenendo indicazioni importanti che la concessionaria dovrà tenere in opportuna considerazione, non costituisce limite o vincolo per l'autonomia della medesima e non la esonera dalla responsabilità esclusiva posta a suo carico.

Il concessionario si impegna ad eseguire i servizi con propria organizzazione di mezzi e personale e con gestione a proprio rischio, secondo i termini e le condizioni previste dal presente capitolato prestazionale e disciplinare d'oneri.

Oltre agli oneri previsti nel contratto di appalto e nel presente capitolato prestazionale e disciplinare d'oneri, sono pure a carico del concessionario, compensati nel prezzo di concessione, i seguenti obblighi:

- a) la comunicazione del referente che rappresenta la concessionaria nei contatti con l'Autorità;
- b) i sopralluoghi e rilievi sui siti di intervento, necessari per la redazione del progetto-offerta, la redazione del progetto stesso e la formulazione dell'offerta e la acquisizione delle circostanze generali e particolari che possono aver influito sulla determinazione del prezzo offerto e sulla sua congruità rispetto alle prestazioni previste nel presente appalto;
- c) tenere tempestivamente informata l'Autorità sullo svolgimento dei servizi, mantenendo a disposizione della stessa, ed esibendoli a sua richiesta, i documenti relativi allo svolgimento dei servizi stessi;
- d) uniformarsi alle eventuali variazioni di indirizzo indicate dall'Autorità;
- e) dotare il proprio personale di apposito tesserino di riconoscimento, da utilizzare durante il servizio, allo scopo di consentire l'identificazione da parte del pubblico e dei soggetti gestori dei servizi pubblici e degli impianti: il tesserino di riconoscimento sarà fornito dalla concessionaria, nella quantità e secondo le modalità e caratteristiche richieste dall'Autorità.

L'Autorità potrà controllare in qualsiasi momento l'andamento dell'esecuzione delle prestazioni ed i risultati raggiunti e la concessionaria sarà tenuta a prestare ogni assistenza possibile.

Articolo 23 – Responsabilità del concessionario

Il concessionario risponderà, direttamente ed indirettamente, di ogni danno che per fatto proprio o dei suoi addetti, potrà derivare all'Autorità.

Per eventuali rischi di responsabilità civile verso l'Autorità e verso terzi, che potrebbero derivare dall'esecuzione dei servizi in concessione, il concessionario stesso dovrà essere adeguatamente coperto da polizza di assicurazione stipulata con primaria compagnia di assicurazione.

Articolo 24 – Domicilio

Il concessionario deve eleggere, per tutta la durata del contratto, domicilio nel Comune di Francavilla Fontana, in edificio di cui dovrà evidenziare, in gara, l'ubicazione, la dimensione ed il titolo di

godimento e/o di disponibilità, per l'intero periodo di vigenza del rapporto. Tutte le comunicazioni inerenti ai servizi, di cui al presente capitolato prestazionale e disciplinare d'oneri, saranno indirizzate dall'Autorità al concessionario, od al suo legale rappresentante, al domicilio suddetto.

Articolo 25 - Responsabilità

Il concessionario individuerà, tra il proprio personale, il referente tecnico ed amministrativo incaricato di curare i rapporti con l'Autorità.

Il concessionario è responsabile verso l'Autorità del perfetto andamento e svolgimento dei servizi assunti, di tutto il materiale eventualmente avuto in consegna da parte dell'Autorità e della disciplina dei propri dipendenti.

Il concessionario dovrà rispondere anche dell'operato dei suoi dipendenti e l'Autorità avrà la facoltà di ordinare l'allontanamento dal servizio di quelli che ritenesse necessario, motivandone le ragioni e nel rispetto delle norme vigenti.

Il concessionario dovrà fornire l'elenco completo dei quadri tecnici di tutto il personale impiegato nella gestione della totalità dei servizi di cui al presente capitolato prestazionale e disciplinare d'oneri.

Articolo 26 - Danni

E' fatto obbligo al concessionario di provvedere all'assicurazione per la responsabilità civile verso terzi ed alle normali assicurazioni di responsabilità civile per automezzi e motomezzi per un massimale unico di almeno €. 2.000.000,00 (diconsi euro duemilioni/00) per ciascun automezzo. Il concessionario dovrà fornire all'Autorità copia delle polizze assicurative stipulate a copertura del rischio di responsabilità civile.

Gli eventuali danni a terzi e/o attrezzature ed impianti derivanti dalle operazioni di carico, scarico, trasporto o semplice movimentazione saranno a completo carico del concessionario.

Articolo 27 - Sicurezza

In analogia a quanto previsto dal secondo comma dell'art. 31 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, testo vigente, il piano di sicurezza forma parte integrante del contratto d'appalto.

Il concessionario ha l'obbligo di predisporre il piano di sicurezza come previsto dalla vigente normativa in materia, e si fa carico di adottare opportuni accorgimenti tecnici, pratici ed organizzativi, volti a garantire la sicurezza sul lavoro dei propri addetti e di coloro che dovessero collaborare, a qualsiasi titolo, con gli stessi.

In particolare dovrà essere assicurata la piena osservanza delle norme sancite dal D.Lgs 19 settembre 1994, n. 626, testo vigente, sull'attuazione delle direttive UE, riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro.

Il concessionario è obbligato al rispetto del D.Lgs 14 agosto 1996, n. 494, testo vigente, concernente le prescrizioni minime di sicurezza e di salute da attuare nei cantieri temporanei e mobili ed, ai sensi dell'art. 3 dello suddetto decreto, nominerà un responsabile.

Pertanto, entro 30 giorni dalla data di aggiudicazione, il concessionario deve presentare la propria valutazione dei rischi, con relativo piano di sicurezza, nonché il piano di coordinamento, ai sensi degli art. 4 e 7 del D.Lgs 19 settembre 1994, n. 626.

Ai sensi del terzo comma dell'art. 9 del D.P.C.M. 10 gennaio 1991, n. 55, entro lo stesso termine, il concessionario dovrà, inoltre, redigere e consegnare all'Autorità e alle autorità competenti di controllo, il piano delle misure per la sicurezza ed incolumità dei lavoratori, redatto ai sensi dell'ottavo comma dell'art. 18 della legge 19 marzo 1990, n. 55, testo vigente.

Quanto al presente articolo vale anche per eventuali subcontraenti e nei rapporti reciproci tra Autorità, concessionario e subcontraente.

Articolo 28 - Stipulazione del contratto - obblighi

La firma del contratto di concessione dovrà avvenire entro 45 giorni dalla data di aggiudicazione definitiva.

L'Autorità si riserva di comunicare alla ditta aggiudicataria, a mezzo posta, tramite raccomandata A.R., la data per la stipula e la sottoscrizione del contratto.

La ditta aggiudicataria, in particolare, **entro il termine di 15 giorni indicato nella comunicazione di aggiudicazione**, dovrà produrre, con le modalità in essa contenute:

- a) certificato penale generale, rilasciato dall'ufficio competente, di tutti i titolari e/o legali rappresentanti della concessionaria, conformemente alla normativa vigente e di data non anteriore a tre mesi;
- b) certificato, di data non anteriore a tre mesi, rilasciato dall'ufficio competente dal quale risulti l'indicazione del titolare e/o dei legali rappresentanti, e che la concessionaria non si trova in alcuna delle situazioni indicate alle lettere a), b), d) ed e) del comma 1 dell'art. 11 del D.Lgs 358/92, richiamato dal comma 1 dell'art. 12 del D.Lgs 17 marzo 1995, n. 157, testo vigente;
- c) dichiarazione, rilasciata con le forme di cui al d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, che nell'esercizio della propria attività professionale la concessionaria non ha commesso un errore grave, accertato con qualsiasi mezzo di prova dalla Autorità;
- d) dichiarazione recante il numero e la qualifica degli addetti impegnati nei servizi in appalto;
- e) tutta la documentazione in originale o copia autentica, se richiesta dall'Autorità, a dimostrazione del possesso dei requisiti soggettivi, morali, tecnici ed economico-finanziari dichiarati a mezzo di autodichiarazioni;
- f) deposito cauzionale definitivo secondo quanto previsto dall'art. 36 del presente capitolato prestazionale e disciplinare d'onori;
- g) presentazione della polizza assicurativa per i rischi di esecuzione con garanzia di responsabilità civile per danni contro terzi;
- h) indicazione dell'istituto bancario e del c/c presso il quale l'Autorità dovrà effettuare i pagamenti;
- i) indicazione delle persone incaricate a riscuotere e quietanzare gli accrediti;
- j) comunicazione del nominativo del referente nei confronti dell'Autorità;
- k) versamento della somma necessaria per il pagamento delle imposte di bollo e registrazione degli atti di gara e contrattuali.

Per quanto non previsto dalle presenti disposizioni si fa riferimento alle norme contenute e richiamate nella legge e nel regolamento per l'Amministrazione del Patrimonio e per la Contabilità Generale dello Stato.

Per la formale stesura e stipulazione del contratto il concessionario dovrà presentarsi nel giorno e luogo che saranno comunicati dall'Autorità.

L'Autorità si riserva di verificare i requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa e comunque ogni qualità, stato, caratteristica concernente gli ambiti societari del concessionario, nonché delle persone che legalmente lo rappresentano e/o possono impegnarlo (legale rappresentante, direttore tecnico, etc.), dichiarati in sede di gara.

Le spese dovranno essere versate in contanti all'Autorità prima della stipula del contratto e degli eventuali altri atti.

Sono inoltre a carico del concessionario, senza diritto di rivalsa, le tasse di registrazione del contratto, i bolli, i diritti e ogni altra imposta e spesa inerente e conseguente alla concessione.

Articolo 29 - Responsabilità verso terzi

E' a carico del concessionario la responsabilità verso i proprietari, amministratori e conduttori di locali esistenti negli stabili serviti, per gli inconvenienti che possano verificarsi in relazione alle modalità di accesso alla proprietà o per danni alla medesima. Il concessionario risponderà, direttamente, dei danni prodotti a persone o cose, in dipendenza dell'esecuzione dei servizi alla stessa affidati, e rimane a suo carico il completo risarcimento di danni prodotti a terzi.

Il concessionario sarà, comunque, sempre, considerato come unico ed esclusivo responsabile verso l'Autorità e verso i terzi per qualunque danno arrecato alle proprietà ed alle persone, siano o meno addette ai servizi, in dipendenza degli obblighi derivanti dalla concessione.

Per tali eventualità il concessionario dovrà stipulare idonea polizza assicurativa R.C.T., a copertura delle eventuali responsabilità, con un massimale di almeno €. 3.000.000,00 (diconsi euro tremilioni/00), per danni a persone, animali e cose.

Il concessionario dovrà, altresì, stipulare una analoga polizza assicurativa pluriuso (incendio, danni a terzi, cose e persone) dei contenitori impiegati per i differenti servizi di raccolta rifiuti, con

esclusione dei contenitori domiciliari o ad uso e concessione privata, fermo restando l'estendimento assicurativo per i contenitori (anche familiari) ubicati o movimentati nelle aree ad uso pubblico. Le firme dei contraenti detti contratti dovranno essere autenticate da notaio. Ove si tratti di polizze o fidejussioni che debbono essere prestate dall'Autorità, quest'ultima procederà, ai sensi di legge, alla stipula dei contratti, informando tempestivamente il concessionario dei conseguenti oneri e trattenendo gli stessi dal corrispettivo.

Articolo 30 - Osservanza dei contratti collettivi

Il concessionario è, inoltre, tenuto all'esatta osservanza di tutte le leggi, regolamenti e norme vigenti in materia, comprese quelle emanate nel corso della concessione ed all'applicazione integrale di tutte le norme contenute nel contratto collettivo nazionale e territoriale, per il personale dipendente dalle imprese dei servizi di nettezza urbana e negli accordi integrativi dello stesso.

In caso di inottemperanza degli obblighi suddetti, accertata dall'Autorità o segnalata dall'Ispettorato del Lavoro, l'Autorità comunicherà al concessionario e, se del caso, all'Ispettorato stesso, l'inadempienza e procederà ad una ritenuta del 20 % sui pagamenti in acconto, destinando le somme accantonate a garanzia degli obblighi di cui sopra.

Il pagamento al concessionario della somma accantonata non sarà effettuato fino a quando non sia stato accertato, da parte dell'Ispettorato del Lavoro, che gli obblighi predetti sono stati integralmente adempiuti. Per le ritenute di pagamento, di cui sopra, il concessionario non può opporre eccezione all'Autorità, né ha titolo al risarcimento danni.

La ripetuta inosservanza degli obblighi suddetti costituisce titolo, a favore dell'Autorità, per la risoluzione immediata del contratto senza che il concessionario possa avanzare pretese di danni e risarcimenti e salva ogni azione di rivalsa promossa nei suoi confronti dai dipendenti.

Articolo 31 – Scioperi

In caso di astensione dal lavoro del personale per sciopero, il concessionario dovrà impegnarsi al rispetto delle norme contenute nella legge 12 giugno 1990, n. 146, per l'esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali.

Non saranno considerati causa di forza maggiore e, di conseguenza, saranno sanzionabili, ai sensi dell'art. 54 del presente capitolato prestazionale e disciplinare d'oneri, gli scioperi del personale direttamente imputabili all'azienda quali, a titolo d'esempio, la ritardata o mancata corresponsione delle retribuzioni o il mancato rispetto di quanto disposto dal contratto collettivo nazionale di lavoro.

Articolo 32 - Spese e finanziamenti.

Tutte le spese per l'acquisizione delle attrezzature, per l'organizzazione, il coordinamento e la gestione del servizio sono ad esclusivo carico del concessionario.

Qualora, nel corso del rapporto della concessione, o preliminarmente ad esso si rendessero disponibili da parte dell'Autorità pubblici finanziamenti, per la realizzazione di opere attinenti alla specifica iniziativa, si procederà in accordo tra le parti, alla determinazione delle modifiche da apportare al rapporto contrattuale ed alla rideterminazione del relativo corrispettivo di gestione.

Articolo 33 - Tenuta dei registri

Il concessionario provvederà alla compilazione di tutta la modulistica di legge relativa all'attività di gestione, inoltre dovrà provvedere a fornire all'Autorità la necessaria assistenza e la più ampia collaborazione per la compilazione della modulistica di stretta competenza dello stesso.

Sono infine a carico del concessionario la tenuta dei registri di carico e scarico dei reflui e dei relativi formulari.

Articolo 34 - Criteri generali per l'effettuazione dei servizi

I servizi di nettezza urbana, di raccolta, di trasporto e di conferimento dei rifiuti urbani ed assimilati devono essere svolti con la massima cura e tempestività per assicurare le migliori condizioni di igiene e pulizia e l'aspetto decoroso.

Richiamando quanto espresso si precisa che i servizi oggetto dell'appalto si svolgeranno non soltanto nelle vie, piazze ed altri spazi esistenti, ma anche in quelli che, nell'ambito delle aree delimitate, saranno realizzati successivamente alla data della stipula del contratto.

Parimenti il servizio raccolta rifiuti sarà effettuato nei confronti della popolazione insediata e di quella che si insedierà in futuro nell'ambito della perimetrazione del servizio.

Durante l'effettuazione dei servizi, di cui al presente capitolato prestazionale e disciplinare d'oneri, il concessionario dovrà avere cura di:

- a) evitare danni e pericoli per la salute, l'incolumità e la sicurezza sia dei singoli cittadini sia del personale adibito a fornire i servizi;
- b) salvaguardare l'ambiente e l'igiene, evitando degradi, in particolare al verde pubblico ed all'arredo urbano.

Articolo 35 - Cauzione provvisoria

L'offerta deve essere corredata da una cauzione provvisoria, di importo pari ad €. 75.000,00 (euro settantacinquemila/00), costituita mediante fidejussione bancaria o assicurativa, rilasciata da istituto all'uopo autorizzato dallo Stato, avente come beneficiario l'Autorità.

La fideiussione bancaria e/o assicurativa dovrà prevedere, pena l'esclusione dalla gara, l'espressa rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante e l'impegno del fideiussore a rilasciare la fideiussione definitiva, qualora l'offerente risultasse aggiudicatario.

La fideiussione dovrà, pena l'esclusione dalla gara, avere validità non inferiore a 180 giorni decorrenti dalla data di scadenza del termine di presentazione delle offerte.

La cauzione copre la mancata sottoscrizione del contratto per volontà dell'aggiudicatario ed è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto medesimo.

Ai non aggiudicatari, la cauzione provvisoria sarà restituita non appena avvenuta l'aggiudicazione.

Articolo 36 - Cauzione definitiva

La ditta partecipante che si aggiudicherà la concessione, prima della stipula del contratto, dovrà costituire idonea cauzione definitiva, a mezzo fideiussione bancaria o assicurativa, di importo pari al 10% (dieci per cento) dell'importo dei servizi da avviare al momento della stipula del contratto e sarà integrata successivamente, all'atto dell'avviamento di ogni ulteriore servizio, sino al completamento del progetto integrato.

La cauzione costituirà garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi contrattuali, del risarcimento di eventuali danni o del rimborso di somme che l'Autorità dovesse sostenere per inadempienze o per tardiva esecuzione dei servizi appaltati.

La cauzione definitiva:

- dovrà prevedere la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta dell'Autorità;
- dovrà avere scadenza coincidente con il termine della concessione;
- dovrà prevedere una espressa disposizione in forza della quale la cauzione stessa sarà tacitamente rinnovata, con l'obbligo del fidejussore di garantire l'Autorità, anche oltre il termine di scadenza riportato nella cauzione, fino al momento in cui:
 - al fidejussore non sia ritornato l'originale della polizza corredata di annotazione di svincolo da parte dell'Autorità (Ente garantito);
 - ovvero, al fidejussore non sia pervenuta una dichiarazione liberatoria a svincolo della cauzione emessa dall'Autorità (Ente garantito);
- deve essere tempestivamente reintegrata qualora in corso d'opera essa sia stata parzialmente o totalmente incamerata dall'Autorità.

La firma del sottoscrittore della fidejussione sopracitata deve essere autenticata nei modi di legge.

Qualora il concessionario incorresse in una delle violazioni previste dalle norme antimafia, di cui alla legge 13 dicembre 1982, n. 646 ed alla legge 23 dicembre 1982, n. 936, l'Autorità provvederà all'incameramento della cauzione senza che il concessionario possa vantare alcun diritto.

Al termine dell'appalto, liquidata e saldata ogni pendenza, sarà determinato lo svincolo del deposito cauzionale.

Nel caso di anticipata risoluzione del contratto, per inadempienza del concessionario, la cauzione di cui sopra sarà incamerata dall'Autorità, in via parziale o totale, fino alla copertura dei danni ed indennizzi dovuti dal concessionario.

Qualora l'importo della cauzione medesima non fosse sufficiente a coprire l'indennizzo dei danni, l'Autorità avrà la facoltà di sequestrare macchine ed automezzi di proprietà del concessionario nelle necessarie quantità.

Articolo 37 - Fornitura dati ai fini di controllo e della determinazione tariffaria

Il concessionario dovrà fornire al termine di ogni esercizio finanziario il conto economico e lo stato patrimoniale relativo ai servizi oggetto della concessione, basato su contabilità analitica per centri di costo e redatto in forma riclassificata, secondo il D.Lgs 127/91.

Il concessionario dovrà, altresì, indicare e comunicare la puntuale ed esatta composizione dei costi e dei ricavi così come prevista dalle schede del M.U.D.

Lo stesso concessionario dovrà, inoltre, cooperare con l'Autorità al quale dovrà comunicare, entro 30 giorni dalla richiesta, ogni elemento contabile utile alla chiara e dettagliata formulazione del piano finanziario di cui al d.P.R. 158/1999 (e successivi orientamenti e provvedimenti consortili) per la determinazione tariffaria delle utenze domestiche, non domestiche nonché per la determinazione del corrispettivo da applicarsi alle utenze convenzionate a vario titolo.

Articolo 38 - Realizzazione di una banca dati georeferenzata

Il concessionario dovrà indicare, entro un anno delle prestazioni, su propria cartografia numerica, i percorsi dei mezzi impiegati nella raccolta degli RSU e assimilati e la dislocazione dei contenitori nei modi e nella forma concordata con l'Autorità.

Tali informazioni costituiranno una "banca dati" di proprietà ed utilizzabile dall'Autorità ed aggiornabile da parte del concessionario.

Articolo 39 - Stesura della carta dei servizi

Il concessionario dovrà presentare, contestualmente all'offerta, una carta dei servizi, ai sensi e nella forma prevista dalla direttiva del D.P.C.M. 27 gennaio 1994, alla quale è uniformata l'erogazione dei servizi in appalto.

Tale documento potrà essere, comunque, in ogni momento, modificato dall'Autorità in contraddittorio con il concessionario, impegnando, comunque, il concessionario a rispettarne il contenuto.

Articolo 40 - Campagne di educazione ecologica

Farà carico al concessionario provvedere, sia economicamente che con consulenza ed assistenza tecnica, alle iniziative per la realizzazione di una adeguata campagna informativa, tesa alla sensibilizzazione ed educazione ambientale della popolazione, atta a raggiungere gli obiettivi di un miglioramento sia qualitativo che quantitativo, del servizio, con particolare riferimento alla raccolta differenziata.

In particolare esso dovrà, di concerto con l'Autorità, provvedere, almeno ogni semestre, alla:

- a) esposizione di striscioni stradali, affissioni di manifesti murali;
- b) distribuzione di locandine in luoghi pubblici o frequentati dal pubblico;
- c) distribuzione di materiale informativo con supporto di pieghevoli per tipo di raccolta differenziata per ciascuna utenza (anche quella convenzionata);
- d) consegna di materiale illustrativo o di marketing in occasione di fiere, eccetera;
- e) informare i cittadini circa le modalità di espletamento di tutti i servizi con le indicazioni di orari, frequenze, posizionamento cassonetti e contenitori vari per la raccolta differenziata;

f) sensibilizzare gli utenti al problema dell'igiene urbana e, più in generale, a quello della tutela dell'ambiente e del recupero/riciclo di rifiuti;

g) attuare iniziative educative rivolte alla popolazione scolastica, col coinvolgimento anche delle associazioni di volontariato e ambientali presenti sul territorio.

Tale materiale, contenente sempre il logo e l'intestazione dell'Autorità, dovrà ottenere la preventiva approvazione della stessa Autorità.

Il concessionario dovrà, inoltre, pubblicizzare il numero verde per l'utenza, di cui all'art. 42 del presente capitolato prestazionale e disciplinare d'oneri.

Il progetto tecnico, redatto dalla ditta concorrente, dovrà contenere una concreta proposta di programmazione delle attività suddette per tutta la durata dell'appalto, con indicazione dei mezzi di comunicazione e delle risorse che si prevede di impiegare.

Tali risorse devono essere di importo, comunque, non inferiore all'1% dell'importo annuo della concessione.

Articolo 41 - Istituzione di un osservatorio per i rifiuti

L'Autorità istituirà un osservatorio per i rifiuti, con il quale i dipendenti dell'A.T.O. effettueranno, oltre all'attività di sorveglianza e controllo sui servizi d'igiene urbana e di ausilio alle Amministrazioni Comunali, opera di monitoraggio, analisi e studio sulla quantità e qualità degli rifiuti solidi urbani e speciali assimilati e delle frazioni riciclate e quelle avviate a trattamento e riciclaggio.

Articolo 42 - Forme di collaborazione

Il concessionario è tenuto a segnalare, tempestivamente, all'ufficio indicato dall'Autorità, tutte quelle circostanze ed evenienze che, rilevate nell'espletamento delle operazioni oggetto della concessione, possano impedirne il loro corretto svolgimento.

E' fatto, altresì, obbligo di denunciare, immediatamente, agli agenti di polizia municipale, qualsiasi irregolarità riscontrata (getto abusivo di materiali, deposito di immondizie sulla strada o fuori dei recipienti prescritti, di capacità insufficiente o, comunque, introdotti, o fuori dalla porta di ingresso in modo da ingombrare il marciapiede o da risultare nauseante, conferimento nel contenitore differenziato, ecc.); coadiuvando l'opera degli agenti stessi con l'offrire tutte le indicazioni possibili per l'individuazione del contravventore.

In particolare il concessionario dovrà istituire, a proprie spese, entro trenta giorni dall'affidamento del servizio, presso il domicilio di cui all'art. 22 del presente capitolato prestazione e disciplinare d'oneri, un ufficio dotato di apparecchio telefonico, con numero verde, a disposizione degli utenti per i servizi su chiamata e per segnalare eventuali disservizi, con segreteria automatica.

Tale ufficio deve restare aperto nelle ore di svolgimento del servizio e, ad ogni modo, dalle ore 8.30 alle ore 12.30 e dalle ore 14.30 alle ore 18.30, di tutti i giorni lavorativi, nonché il sabato mattina. Per le restanti fasce orarie dovrà essere reperibile un idoneo incaricato. Il personale necessario all'esercizio dell'ufficio è a carico del concessionario.

Al di fuori dei giorni e degli orari di cui sopra, nei casi di urgenza, il responsabile del servizio, di cui al primo comma all'art. 100 del presente capitolato prestazionale e disciplinare d'oneri, o un suo incaricato, dovrà essere, comunque, reperibile immediatamente.

Articolo 43 - Documentazione e trasmissione dati

Il responsabile del servizio, di cui all'art. 100 del presente capitolato prestazionale e disciplinare d'oneri, trasmetterà all'Autorità e, in particolare, all'osservatorio, con frequenza mensile e, comunque, entro i primi dieci giorni del mese successivo, i dati e le informazioni relativi all'andamento dei servizi di raccolta dei rifiuti solidi urbani, assimilabili e delle raccolte differenziate su supporto informatico, ovvero tramite posta elettronica, nel formato concordato con l'Autorità e con software fornito dal concessionario.

Tali informazioni dovranno riguardare:

a) le quantità raccolte relative alle materie prime e seconde, suddivise per tipologia, tali dati dovranno essere divisi per Comune e, nel caso in cui vengano effettuati più giri di raccolta in un

singolo Comune, per zone dello stesso. Tali dati dovranno essere trasmessi con dettaglio giornaliero e riepilogo mensile via e-mail oppure su cd-rom, in formato compatibile con la dotazione dell'Autorità, che provvederà a darne comunicazione al concessionario, che si dovrà adeguare;

- b) le quantità raccolte con il sistema "porta a porta" dovranno essere trasmesse almeno mensilmente, fatte salve particolari richieste delle Amministrazioni Comunali relative a singole utenze per le quali si prevede la trasmissione settimanale, all'Autorità che provvederà a smistare le stesse ai vari Comuni ovvero direttamente ai Comuni interessati. Le informazioni dovranno contenere il numero identificativo dell'utenza, il peso raccolto, la tipologia dello stesso e la data e ora del prelievo;
- c) il resoconto economico (dettaglio costi/ricavi) riguardante le operazioni di smaltimento/cessione dei rifiuti/materiali;
- d) gli aspetti organizzativi dei servizi e l'elenco nominativo del personale utilizzato con indicazione delle qualifiche, delle mansioni svolte e dei costi;
- e) l'elenco dettagliato di tutte le movimentazioni inerenti agli automezzi in servizio;
- f) l'utilizzo del "numero verde" con trasmissione dei tabulati riportanti le chiamate ed una relazione sul servizio.

Normalmente il responsabile relazionerà per iscritto all'Autorità in ordine alle problematiche connesse alla gestione dei servizi ed alla eventuale possibilità di mutare le condizioni operative degli stessi, sempre che queste variazioni si uniformino a criteri di massima efficienza ed economia per l'Autorità.

Entro il mese di gennaio di ogni anno il responsabile del servizio dovrà trasmettere all'Autorità i dati consuntivi relativi alla gestione dell'anno precedente, avendo particolare riguardo a quanto segue:

- a) statistiche della produzione, trasporto e smaltimento/cessione dei rifiuti raccolti;
- b) andamento economico dell'appalto;
- c) proposte tecnico-economiche alternative;
- d) redazione schema-tipo per la compilazione del M.U.D. per ogni Comune servito e per le utenze convenzionate.

Articolo 44 – Sede aziendale e centro servizi

Il concessionario è tenuto a dotarsi di una sede aziendale e centro servizi con locali destinati ad autorimessa e magazzini per il ricovero di materiali, automezzi ed attrezzature; uffici e servizi; eventualmente con autolavaggio ed officina (dovendo comunque assolvere all'onere di provvedere alle piccole sostituzioni, riparazioni nonché alla manutenzione dei mezzi e delle attrezzature, il concessionario potrà fare riferimento anche a servizi resi da terzi).

Lo stesso concessionario dovrà rendere disponibili uno o più edifici di servizio, per ogni cantiere di lavoro, dotati di servizi igienici e spogliatoi, per il personale addetto, in numero sufficiente a rispettare i requisiti minimi previsti dal D.Lgs 19 settembre 1994, n. 626, testo vigente.

La sede aziendale e centro servizi dovrà essere attrezzata con centralino telefonico e fax, anche automatico, per comunicazioni, richieste e segnalazioni da parte dell'utenza.